Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 52-3653

D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA". Modifiche ed integrazioni.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA";

preso atto delle numerose osservazioni pervenute dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA in relazione ai Criteri in questione;

considerato che i Comitati di gestione hanno evidenziato criticità nell'applicazione di alcune disposizioni dei citati Criteri e ne hanno, pertanto, richiesto la modifica;

considerato che le predette richieste di modifica riguardano, in particolare:

- il riconoscimento, nell'ambito dei cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, di una priorità, per l'ammissione negli ATC e nei CA, ai proprietari di fabbricati di civile abitazione ed ai loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado;
- l'attribuzione ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA di differire oltre il 15 maggio il termine per il pagamento della quota di partecipazione economica da parte dei cacciatori ammessi;
- l'attribuzione ai Comitati di gestione dei Comprensori alpini della facoltà di procedere o meno ad ulteriori ammissioni di cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che già risultano ammessi ad un CA:
- la definizione della quota minima per l'esercizio dell'attività venatoria alla specie cinghiale;

ritenuto ciò stante di modificare l'allegato alla citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come segue:

- l'art. 2, comma 2, è così sostituito:
- "2. I Comitati di gestione degli A.T.C. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, procedono all'assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altri A.T.C. della Regione Piemonte. I Comitati di gestione dei C.A. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, procedono all'ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad altri C.A. piemontesi. I Comitati di gestione dei C.A. possono, altresì, ammettere cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che risultano ammessi ad un C.A., fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della l.r. 70/1996";
- l'art. 2, comma 5, lett. a) è così sostituito:
- "a) ricevuta di pagamento che sarà rimborsato entro e non oltre il 15 agosto dell'anno di riferimento in caso di non accettazione della medesima. E' data facoltà ai Comitati di gestione di differire oltre il 15 maggio il termine per il pagamento della quota di partecipazione economica da parte dei cacciatori ammessi";

- l'art. 3, comma 1, lett. g) è così sostituito:
- "g) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione ubicati in un ATC o in un CA ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado";
- l'art. 7, comma 3, è così sostituito:
- "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri riferiti ai danni causati dalla specie:

Danni < 30.000 Euro					
Cacciatore in squadra:	DA	€	10,00	A	€ 300,00
Cacciatore singolo:	DA	€	10,00	A	€ 150,00;
Danni > 30.000 Euro					
Cacciatore in squadra:	DA	€	20,00	A	€ 300,00
Cacciatore singolo:	DA	€	20,00	A	€ 150,00";

- all'art. 7, comma 4, dopo le parole "I Comitati di gestione," sono aggiunte le parole "in tal caso,";

considerato, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, per mero errore materiale, si è altresì provveduto a revocare, tra l'altro, la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e che tale revoca comporta l'assenza di una disciplina per l'ammissione dei cacciatori "temporanei";

ritenuto di rettificare la citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 nell'oggetto e nel dispositivo, nella parte con cui revoca la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 che, conseguentemente, continua a produrre i suoi effetti;

dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla voce "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)", al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche ed integrazioni ai "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC", approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012:

- l'art. 2, comma 2, è così sostituito:

- "2. I Comitati di gestione degli A.T.C. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, procedono all'assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altri A.T.C. della Regione Piemonte. I Comitati di gestione dei C.A. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, procedono all'ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad altri C.A. piemontesi. I Comitati di gestione dei C.A. possono, altresì, ammettere cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che risultano ammessi ad un C.A., fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della l.r. 70/1996";
- l'art. 2, comma 5, lett. a) è così sostituito:
- "a) ricevuta di pagamento che sarà rimborsato entro e non oltre il 15 agosto dell'anno di riferimento in caso di non accettazione della medesima. E' data facoltà ai Comitati di gestione di differire oltre il 15 maggio il termine per il pagamento della quota di partecipazione economica da parte dei cacciatori ammessi";
- l'art. 3, comma 1, lett. g) è così sostituito:
- "g) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione ubicati in un ATC o in un CA ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado";
- l'art. 7, comma 3, è così sostituito:
- "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri riferiti ai danni causati dalla specie:

Danni < 30.000 Euro				
Cacciatore in squadra:	DA	€ 10,00	A	€ 300,00
Cacciatore singolo:	DA	€ 10,00	A	€ 150,00;
Danni > 30.000 Euro				
Cacciatore in squadra:	DA	€ 20,00	A	€ 300,00
Cacciatore singolo:	DA	€ 20,00	A	€ 150,00°°;

- all'art. 7, comma 4, dopo le parole "I Comitati di gestione," sono aggiunte le parole "in tal caso,";
- di rettificare la citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 nell'oggetto e nel dispositivo, nella parte con cui revoca la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 che, conseguentemente, continua a produrre i suoi effetti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica avente la denominazione "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)", al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione

ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)